

Deliberazione n. 29/2021/VSGC*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 08/03/2021**Provincia di Ferrara****Verifica sul funzionamento dei controlli interni**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio

2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 121/2020/INPR del 14 dicembre 2020, di approvazione del programma dei controlli per l'anno 2021;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2019" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR del 27 ottobre 2020;

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni della Provincia di Ferrara per l'esercizio 2019;

VISTA la risposta fornita dall'Ente acquisita con prot. 3154 del 17/02/2021 in riscontro alla nota istruttoria avente n. prot. 2177 del 10/02/2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.25 in data 5 marzo 2021 con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per l'odierna camera di consiglio;

UDITI i relatori, referendari Marco Scognamiglio ed Elisa Borelli;

FATTO

1. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 14/2018/INPR ha approvato le linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2017. Il questionario, pur conservando le principali caratteristiche di forma e contenuto delineate dalle linee guida approvate negli anni precedenti, ha introdotto innovazioni sostanziali privilegiando una logica di sistema, con modifiche nella struttura e nel numero delle sezioni in cui si articola lo schema di relazione, e la creazione di una sezione introduttiva che compendia le domande da cui è possibile evincere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dall'ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie.

2. L'esito dell'analisi dei questionari per l'**esercizio 2017**, riguardanti 773 amministrazioni, di cui 681 Comuni sopra i 15.000 abitanti e 92 enti di area

vasta tra Province (82) e Città metropolitane (10), è stata compendiata nella relazione allegata alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2019 del 29 luglio 2019 sulle modalità e sul grado di applicazione della normativa sui controlli interni. L'analisi si è avvalsa soprattutto di indicatori idonei a monitorare se la programmazione fosse adeguata, se si raggiungessero i livelli di efficacia, efficienza ed economicità prestabiliti, se la quantità e qualità dei servizi fossero in linea con i requisiti richiesti e se l'organizzazione fosse corrispondente agli scopi. Dall'esame complessivo delle risposte fornite al questionario, attraverso la sommatoria ottenuta delle posizioni in graduatoria ottenute in ciascuna delle tre classi di indicatori di funzionalità (indicatori di struttura, di efficienza e di efficacia), la Provincia di Ferrara è risultata tra gli enti classificati a rischio "medio" di controllo, situazione questa che secondo la Sezione delle Autonomie, connota gli enti che "semberebbero attuare modalità di controllo caratterizzate da non marcate difformità rispetto ai regolamenti interni; dal diffuso esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale e dal conseguente rilascio dei richiesti pareri di regolarità tecnica e contabile; da un controllo sugli equilibri finanziari caratterizzato, nell'80% degli enti, dall'adozione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli, ma anche da criticità nel controllo sugli organismi partecipati nel 59% degli enti; e infine, da un controllo sulla qualità dei servizi che nel 61% di questi enti registra criticità diffuse, dove solo in rari casi si effettua un confronto sistematico con i livelli di qualità raggiunti dalle altre Amministrazioni e dove sono modeste le segnalazioni di innalzamento degli standard di qualità dei servizi erogati".

3. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con deliberazione n. 22/2019/INPR del 29 luglio 2019, la versione aggiornata delle linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'**esercizio 2018** e, con deliberazione n. 19/2020/INPR del 27 ottobre, la versione aggiornata delle linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'**esercizio 2019**; Inoltre, con deliberazione n. 18/2020/INPR del 22 ottobre, sempre la Sezione delle autonomie ha approvato apposite linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19;

4. Il questionario-referto relativo all'esercizio 2019, per la Provincia di Ferrara attesta che:

A. SISTEMA DEI CONTROLLI

i. non risultano ufficializzati report sul **controllo di regolarità amministrativa e contabile**, non sono state avviate azioni correttive in relazione a n. 1 report ufficializzati nell'ambito del **controllo di gestione**, n. 1 report nell'ambito del **controllo strategico**, n. 1 report nell'ambito del **controllo sugli equilibri finanziari**, n. 1 report nell'ambito del **controllo sugli organismi partecipati** e n. 2 report nell'ambito del **controllo sulla qualità dei servizi (1.5)**;

ii. sono intervenute modifiche nel sistema dei controlli interni in un'ottica di maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo limitatamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile **(1.6)**.

B. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

iii. gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo **(2.4)**, inoltre gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa **(2.4-bis)**;

iv. la frequenza di trasmissione dei report da indirizzare ai responsabili dei servizi è a cadenza annuale, come da indicazione regolamentare **(2.6)**;

v. non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi **(2.7)**;

vi. non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014, in quanto "non ricorre la fattispecie" **(2.8)**.

C. CONTROLLO DI GESTIONE

vii. i regolamenti o le delibere dell'Ente non prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni, in quanto "non ricorre la fattispecie" **(3.3)**;

viii. i report periodici prodotti sono tempestivi ed aggiornati nel fornire informazioni utili alle decisioni da prendere in più del 50% dei casi **(3.4)**;

ix. il tasso medio di copertura (media semplice nell'anno) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell'ente locale) è pari allo 0% **(3.7)**;

x. l'ente non indica il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa per la seguente area: servizi alla persona (c) **(3.8)**;

xi. non esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare **(3.9)**.

D. CONTROLLO STRATEGICO

xii. il controllo strategico non utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie in quanto "non ricorre la fattispecie" **(4.2)**, né effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione **(4.3)**;

xiii. non sono stati elaborati ed applicati gli indicatori di contesto (a), di *outcome* (b), e di economicità (e) **(4.4)**;

xiv. non sono state adottate nell'anno deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi **(4.6)**;

xv. tra i parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi non figura l'impatto socio-economico dei programmi (e) **(4.7)**.

E. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

xvi. non sono stati coinvolti attivamente nel controllo degli equilibri finanziari gli organi di governo (a) ed il segretario (c) **(5.3)**.

F. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

xvii. l'ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati **(6.1)**;

xviii. non sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'ente **(6.2)**;

xix. nel perimetro delle società controllate non sono state incluse anche le società a totale partecipazione pubblica per le quali il controllo viene esercitato in forma congiunta, anche mediante comportamenti concludenti, indipendentemente dall'esistenza di norme di legge, statutarie e/o accordi formalizzati in quanto non ricorre la fattispecie **(6.5)**;

xx. non è stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP in quanto non ricorre la fattispecie **(6.9)**;

xxi. non è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016, in quanto "non ricorre la fattispecie" **(6.13)**;

xxii. non sono stati previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali in quanto "non disponibili" **(6.14)**;

xxiii. non è stato elaborato nessuno degli indicatori previsti in tema di controllo sugli organismi partecipati **(6.16)**.

G. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

xxiv. le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono anche agli organismi partecipati **(7.3)**;

xxv. l'ente dichiara di non aver adottato la Carta dei Servizi, ma che sul sito dell'Amministrazione sono pubblicati tutti i procedimenti ad istanza di parte con l'indicazione della tempistica da rispettare per il rilascio dei provvedimenti **(7.6)**;

xxvi. l'ente non ha effettuato confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni **(7.8)**;

xxvii. non è stato realizzato, rispetto all'anno precedente, un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati, in quanto "non disponibile" **(7.10)**.

5. I sopramenzionati profili di possibile criticità, i quali assumono ancora maggiore rilevanza tenuto conto che, in relazione al precedente ciclo di controllo, la Provincia di Ferrara è risultata tra gli enti classificati a rischio "medio" di controllo (cfr. par. 2), lasciano emergere un quadro caratterizzato dalla mancata attuazione del controllo sugli organismi partecipati, dall'inadeguatezza del controllo di regolarità amministrativo-contabile, del controllo di gestione e del controllo strategico, nonché da significativi profili di possibile criticità per quanto riguarda il controllo sugli equilibri finanziari ed il controllo sulla qualità dei servizi, con riferimento al conseguimento di alcuni obiettivi (in particolare: mancata attivazione di azioni correttive, mancata integrazione delle varie forme di controllo, mancata attivazione di sistemi di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, assenza di un sistema di contabilità analitica per centri di costo,

insufficienza dei parametri di verifica dello stato di attuazione dei programmi, mancato utilizzo di numerosi indicatori in tutte le forme di controllo, mancato coinvolgimento nel controllo degli equilibri finanziari degli organi di governo e del segretario, mancata definizione degli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'ente, mancata estensione agli organismi partecipati delle rilevazioni sulla qualità dei servizi). Ritenuto che l'esito dell'istruttoria già effettuata mediante analisi del questionario-referto necessitasse pertanto di integrazione in contraddittorio con l'Ente, al fine di acquisire elementi utili a verificare la effettiva sussistenza ed adeguatezza dei controlli interni, il magistrato istruttore ha esperito apposito approfondimento, con nota n. prot. 2177 del 10/02/2021, chiedendo gli opportuni chiarimenti.

6. La Provincia ha riscontrato la suddetta nota istruttoria con propria risposta del 17/02/2021 acquisita con prot. 3154 del 17/02/2021 chiarendo quanto segue.

A. SISTEMA DEI CONTROLLI

6.1. ai sensi del vigente Regolamento sui Controlli Interni viene elaborato un unico report annuale sull'attività di controllo. Il report, non ufficializzato con atti degli organi di governo, viene trasmesso ai Dirigenti dei Settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.

6.2. non sono state avviate azioni correttive in quanto non sono risultate necessarie;

6.3. l'ente rappresenta inoltre che il sistema dei controlli interni ha subito una forte rimodulazione in conseguenza della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" e della Legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", che hanno comportato rilevanti modificazioni delle funzioni attribuite alla Provincia di Ferrara e, in conseguenza, del suo assetto organizzativo.

B. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

6.4. non sono state rilevate criticità ed i controlli hanno dato tutti esito positivo, pertanto non si è ravvisata la necessità di effettuare ulteriori controlli o ispezioni;

6.5. non sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini in quanto l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'anno 2019 di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 considerato il D.P.C.M. 22/9/2014 risulta essere pari a -10,75 giorni e pertanto in anticipo rispetto ai termini di pagamento di cui all'4 del d.lgs. n. 231/2002.

C. CONTROLLO DI GESTIONE

6.6. in base alla struttura ed alle competenze dell'ente non sono previste articolazioni organizzative decentrate e non vengono erogati servizi alla persona, né altri servizi a domanda individuale;

6.7. il sistema di valutazione della performance è fondato sul metodo di management strategico *Balanced Score Card* (BSC). La pianificazione della performance a livello operativo viene supportata dal predetto sistema. In particolare, il livello operativo riguardante la realizzazione degli obiettivi strategici è costituito da iniziative che sono gestite come obiettivi del P.E.G. e che sono, a loro volta, articolate in attività. Esistono indicatori del livello strategico e pesature delle attività in cui gli obiettivi sono articolati ma non esiste una ponderazione degli obiettivi.

D. CONTROLLO STRATEGICO

6.8. le verifiche tecniche ed economiche sono attuate sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che di variazione di bilancio;

6.9. a seguito della riforma degli enti provinciali di cui alla Legge 56/2014 che ne ha ridefinito le competenze e le funzioni, si evidenzia che l'Amministrazione Provinciale di Ferrara non eroga servizi a domanda individuale a fronte della corresponsione di una tariffa e pertanto l'ente ha risposto indicando che non ricorre la fattispecie;

6.10. l'insieme degli obiettivi strategici della Provincia ha visto molti interventi agganciati alla scelta strategica "rimodellare l'organizzazione interna". Ciò in conseguenza di un necessario adeguamento della struttura interna alla L.56/2014. Gli indicatori di contesto forniscono informazioni relative alle dinamiche con cui evolve il contesto nell'ambito del quale opera l'organizzazione. Per questa motivazione non sono stati considerati tali indicatori come indicatori

di performance effettivi ma considerati a parte ed utilizzati nei percorsi di riassetto organizzativo adottati dall'Ente negli anni seguenti alla Riforma e in conseguenza del riordino istituzionale definito dalla Regione Emilia-Romagna. Proprio per la natura degli obiettivi strategici, come appena descritto, e per la mancanza di competenza da parte della Provincia nella erogazione di Servizi a domanda individuale, risulta comprensibile l'assenza di indicatori di *outcome* ovvero di indicatori sul valore pubblico prodotto nell'erogazione dei servizi per la collettività e di indicatori di economicità finalizzati alla misurazione della redditività della gestione. Sono presenti indicatori di processo relativi ai procedimenti (pubblicati sul sito e monitorati semestralmente) per il rispetto dei tempi di conclusione del procedimento;

6.11. la verifica sullo stato di attuazione dei programmi, degli indirizzi e degli obiettivi previsti dal Documento Unico di Programmazione viene effettuata in sede di Rendiconto della gestione nell'ambito della prima sezione della Relazione sulla Gestione dell'Organo esecutivo oltre che nel Referto del Controllo di Gestione (ex art. 198 del T.U.E.L.);

6.12. l'ente sostiene che, data la prevalente attività di manutenzione delle strade e dell'edilizia scolastica, i programmi e gli obiettivi previsti nei documenti di programmazione dell'Amministrazione Provinciale non hanno un rilevante e diretto impatto socio-economico.

E. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

6.13. La domanda è stata male interpretata: gli Organi di Governo (Presidente della Provincia e Consiglio Provinciale) ed il Segretario sono stati attivamente coinvolti sia in fase di predisposizione e di adozione della Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 30 luglio 2019 di assestamento generale al bilancio 2019-2021 con cui si è dato atto, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, del permanere degli equilibri generali del bilancio preventivo 2019-2021, sia in fase di predisposizione e adozione dei diversi provvedimenti di variazione di bilancio di previsione 2019-2021 adottati dal Consiglio Provinciale o dal Presidente della Provincia in cui, ai sensi del citato art. 193, vengono garantiti e salvaguardati gli equilibri di bilancio.

F. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

6.14. l'attività di controllo, seppur priva di una struttura espressamente dedicata, è svolta dal Settore Bilancio;

6.15. l'amministrazione provinciale ha partecipazioni di controllo solo nella società AMI S.R.L. – Agenzia Mobilità e impianti di Ferrara, dotata di amministratore unico. Non sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi per la società, mentre si provvederà ad introdurre il monitoraggio dell'attuazione delle norme in materia di gestione del personale mediante la predisposizione di apposita dichiarazione da rendere da parte della società;

6.16. non essendo presente un sistema informativo che consente di rilevare in modo analitico i risultati delle società, non è stato possibile costruire un sistema di indicatori significativi; le sole verifiche che si sono riuscite ad impostare ai fini di un controllo e monitoraggio sull'andamento delle società non quotate partecipate, sono:

- la verifica di cui all'art.11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n.118/2011;
- le verifiche condotte per giungere alla predisposizione ed approvazione del Bilancio Consolidato che, relativamente all'esercizio 2019, è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 29 del 15.10.2020;
- le verifiche e le analisi condotte in sede di Ricognizione e Piano di Razionalizzazione Periodico delle Partecipazioni ex Art. 20 D.Lgs. 175/2016.

G. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

6.17. l'attuale struttura organizzativa della Provincia e la scarsità di risorse non consentono di attivare una rilevazione della qualità dei servizi erogata dagli organismi partecipati;

6.18. a seguito della riforma degli enti provinciali di cui alla Legge 56/2014 che ne ha ridefinito le competenze e le funzioni, si evidenzia che l'Amministrazione Provinciale di Ferrara non eroga servizi a domanda individuale. Per questa ragione l'amministrazione ha pubblicato ai sensi del D.Lgs 33/2013 i tempi di rilascio dei provvedimenti conclusivi istanze di parte;

6.19. l'Ente non ha strutturato confronti sistematici pur partecipando attivamente con UPI ad una costante valutazione dei livelli di qualità delle proprie funzioni in confronto con le altre province regionali ma anche con il livello nazionale;

6.20. in considerazione del fatto che, alla luce della citata riforma degli enti provinciali di cui alla Legge 56/2014, l'Amministrazione Provinciale di Ferrara non eroga servizi a domanda individuale, non sono ancora stati adottati indicatori specifici ma gli *standard* di miglioramento sono rilevati con il sistema della performance organizzativa da cui risulta, per l'anno 2019, un livello di raggiungimento degli obiettivi pari al 99,53%.

I magistrati istruttori, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre al Collegio le risultanze dell'istruttoria svolta sulla Provincia di Ferrara.

DIRITTO

1. I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell'Ente di disporre di informazioni necessarie per valutare l'andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate. L'attenzione del legislatore per il sistema dei controlli interni negli enti locali e l'importanza che lo stesso riveste nel garantire la sana gestione finanziaria degli stessi trovano testimonianza nell'evoluzione normativa in materia di poteri di verifica attribuiti alla Corte dei conti sull'organizzazione ed il funzionamento degli stessi. A partire dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è stato avviato un processo di potenziamento delle funzioni di controllo interno anche delle autonomie locali, contestualmente alla progressiva riduzione dei controlli di legittimità sugli atti di Regioni, Province e Comuni e, di converso, al conferimento di maggior spazio per il controllo interno sulla regolarità amministrativa e contabile, sulla gestione, sulla valutazione e il controllo strategico, da attuarsi all'interno di ciascuna Amministrazione mediante apposite strutture a ciò deputate.

2. In particolare, l'art. 147 TUEL prevede:

“1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento".

3. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ridisegnato l'assetto delineato dal TUEL, innovando le originarie tipologie di controlli interni, rendendo più stringente il controllo di regolarità amministrativa e contabile, eliminando dall'assetto originario la valutazione della dirigenza e prevedendo per i controlli esterni della Corte verifiche e valutazioni sugli equilibri finanziari dell'Ente, sullo

stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, sull'efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente, sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, nonché sulle società partecipate degli enti secondo metodologie e criteri che attengono ad aspetti sia di regolarità amministrativa e contabile che gestionali e strategici. In tale ottica, il sistema dei controlli sia interni che esterni ha anche recepito la necessità di conformarsi ai nuovi principi e istituti contabili introdotti con l'armonizzazione.

4. Le tipologie dei controlli interni, individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 28/2014/INPR del 24 novembre 2014, sono le seguenti:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- il controllo di gestione;
- il controllo strategico;
- il controllo sugli equilibri finanziari;
- il controllo sugli organismi partecipati;
- il controllo sulla qualità dei servizi.

5. Anche le finalità dei controlli in esame sono state delineate dalla Sezione delle Autonomie, con la citata deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

6. Il legislatore ha attribuito ampia rilevanza al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** degli atti, stabilendo al comma 1 dell'art. 147 del TUEL, che esso è finalizzato "*a garantire [...] la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*". L'effettuazione di questa

prima tipologia di controllo rappresenta quindi un presupposto imprescindibile degli altri controlli previsti al comma successivo del medesimo art. 147 in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa (deliberazione di questa Sezione n. 154/2015/PRSP del 15 dicembre 2015). Il legislatore prevede che, nella fase preventiva di formazione degli atti, il controllo avvenga attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte dei responsabili dei servizi e, qualora le determinazioni comportino *"riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente"*, debba essere richiesto al responsabile del servizio finanziario anche il parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL e il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, del TUEL. A questo proposito la Sezione sottolinea l'importanza del ruolo assunto dal responsabile del servizio finanziario che, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, è preposto *"alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica"*.

Nella fase successiva all'adozione degli atti, il controllo di regolarità amministrativa è espletato, sotto la direzione del segretario comunale, secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente.

Come affermato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR del 3 aprile 2017: *"La verifica del funzionamento di tale tipologia di controllo non deve prescindere dalla fase successiva rappresentata dai controlli sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere dall'amministrazione locale, effettuati sulla base di un campionamento casuale, le cui tecniche assurgono ad un ruolo centrale, in vista del conseguimento stesso delle precipue finalità di tale forma di controllo. A quanto sopra deve aggiungersi la necessità di consentire uno stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi dal responsabile del servizio finanziario, in ragione delle ricadute in termini sia di adeguamento alle stesse e regolarizzazione degli atti oggetto di controllo, sia di programmazione delle linee di sviluppo di tale forma di verifica, che dovrà essere efficacemente diretta proprio verso quei settori che maggiormente sono stati oggetto di interventi correttivi nel corso della gestione considerata, in quanto più degli altri suscettibili di errori ed esposti ad irregolarità ed illiceità"*.

7. Il **controllo di gestione** è volto a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. L'attivazione di sistemi di controllo di gestione è quindi finalizzata ad implementare la cultura del risultato

e destinata a supportare le decisioni di gestione affidate all'esclusiva competenza della dirigenza. Il controllo di gestione si caratterizza per la contestualità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto a degli standard prefissati allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Il processo di controllo in esame si basa dunque sulla determinazione di obiettivi, sulla misurazione dei risultati e, quindi, in base ad eventuali scostamenti, sull'impostazione delle conseguenti correzioni. La filosofia gestionale di riferimento è mutuata dal *management* privato ed è finalizzata a garantire una gestione per obiettivi tramite un insieme di strumenti idonei a verificare l'andamento delle previsioni ed a correggere eventuali scostamenti. L'attività di controllo di gestione è una funzione trasversale e diffusa all'intera struttura dell'ente. Diversamente dalle altre forme di controllo interno, il controllo di gestione è compiutamente disciplinato nei suoi principi dagli articoli del T.U.E.L. relativamente alla sua funzione (art.196), alle modalità applicative (art.197) ed al contenuto del referto dell'intera attività (art.198).

Come stabilito dall'articolo 197, comma 2, del T.U.E.L., il processo di controllo in esame si articola in tre fasi:

- a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La verifica dell'efficacia (intesa quale idoneità della gestione a conseguire gli obiettivi fissati da leggi o atti di programmazione), dell'efficienza (intesa quale idoneità a raggiungere i risultati con l'ottimale utilizzo dei mezzi, *rectius*, i risultati predeterminati con il minimo delle risorse ovvero il massimo dei risultati con una predeterminata quantità di risorse) e dell'economicità (consistente nella razionale acquisizione delle risorse umane, es., reclutamento del personale e utilizzazione e materiali acquisto dei beni e i servizi al prezzo giusto, nel momento giusto nel

luogo giusto in quantità giusta, in qualità giusta) dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

Il controllo di gestione non può prescindere dall'impiego di strumenti tecnico-contabili quali: 1) il budget, che negli enti locali può essere rappresentato dal PEG, ex art. 169 del TUEL, dove alla definizione degli obiettivi, programmi e direttive è collegata la quantificazione e l'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio; 2) la contabilità analitica ex art. 197, comma 3, del TUEL, che costituisce un sistema di contabilità economica diretto alla determinazione dei costi e dei proventi dei singoli servizi; 3) l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; 4) il benchmarking, tecnica di management basata sul confronto, con riferimento agli enti locali, delle modalità di erogazione dei servizi pubblici e finalizzata a promuovere continui miglioramenti; 5) il reporting (cfr. deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit.).

8. Il **controllo strategico** è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione. La deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit. precisa che esso *"impone il preliminare, graduale adeguamento dell'organizzazione della struttura e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socio-economici connessi. In tale sede rilevano le risultanze dei controlli, ex ante ed ex post, tesi a verificare la conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra gestione delle risorse umane, allocazione di quelle finanziarie e amministrazione di quelle materiali"*.

9. Il **controllo sugli equilibri finanziari**, disciplinato dall'art. 147-quinquies TUEL *"è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari, della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di*

controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'Ente. L'intento del legislatore è, comunque, quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'Ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. La stessa disposizione normativa prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità» Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel Regolamento di contabilità dell'Ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari. Di rilievo è il collegamento degli artt. 147 e 147-quinquies con l'art. 153, comma 6, TUEL. In quest'ultimo articolo si fa riferimento al Regolamento di contabilità dell'ente, al fine di disciplinare le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio. L'inoltro della segnalazione attiva l'obbligo da parte del Consiglio di adottare l'apposita delibera di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 TUEL.” (deliberazione 5/SEZAUT/2017/INPR cit.).

10. Quanto al **controllo sulle società partecipate**, l'art. 147 quater attribuisce ad un ufficio appositamente preposto dell'Ente proprietario il compito di definire preventivamente sulla base di standard prefissati gli obiettivi gestionali, cui le proprie società partecipate non quotate devono tendere. Ai fini del controllo in esame, l'ente organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Ciò in quanto le società partecipate erogano servizi pubblici e svolgono attività per conto dell'Ente, i relativi controlli, come precisato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG del 29 luglio 2019: *“devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario”*. È compito dell'amministrazione monitorare l'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre,

nei casi di scostamento dagli obiettivi, nella stessa ottica che informa il controllo di gestione.

11. Con riferimento al **controllo sulla qualità dei servizi** l'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL, stabilisce che "il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente". Con tale norma il legislatore ha inteso misurare la soddisfazione degli utenti in riferimento ai servizi resi promuovendo l'introduzione di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini. Si sottolinea come la valutazione della qualità dei servizi sia anche un parametro di valutazione della performance organizzativa ex art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Peraltro, come puntualizzato dalla deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR cit., la qualità "non può essere riferita al solo momento della valutazione del servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta al processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse". Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, innovando la disciplina normativa afferente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, ha stabilito all'art. 35, comma 1, lettera n), del che le amministrazioni devono pubblicare "i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento". Sul punto il Collegio osserva che la pubblicizzazione degli esiti della valutazione sulla qualità dei servizi diventa strumento essenziale di partecipazione e controllo da parte del cittadino-utente (deliberazione SRCERO/154/2015/PRSP cit.). Rilevare la *customer satisfaction* serve dunque a costruire un modello di relazione tra amministrazione e cittadini basato sulla fiducia e a dare legittimazione all'azione pubblica fondata sulla capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni della collettività amministrata. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie: "Il sistema dei controlli interni non può prescindere dal controllo di qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni. Tale tipologia di controllo si inserisce, come gli altri, in un contesto di "programmazione-controllo", impiega specifiche metodologie che misurano la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente e mira a migliorare la qualità dei servizi resi. L'assunzione del criterio della "qualità dei servizi" (in generale) e della sua "misurazione" obbliga gli Enti a perseguire obiettivi adeguati agli standard

predefiniti. In una visione più ampia, la nozione di qualità non può essere riferita al solo momento della valutazione del servizio erogato, ma deve necessariamente essere ricondotta al processo, agli elementi che ne consentono la realizzazione, alle modalità organizzative messe in atto e alle scelte allocative delle risorse utilizzate. Nella "logica della qualità", che significa agire sia a livello strategico sia a livello operativo, diviene più agevole individuare i possibili punti critici di verifica e di intervento. La qualità di un servizio è correlata al grado di soddisfazione che l'utente ottiene dal servizio reso. Per queste ragioni, il monitoraggio della qualità percepita è essenziale per il miglioramento progressivo del servizio stesso. Conoscere le aspettative e i bisogni dei destinatari è condizione indispensabile per costruire indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti. Il valore della customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche consiste nell'individuare il potenziale di miglioramento dell'Ente, nonché dei fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere". (5/SEZAUT/2017/INPR cit.).

12. Ad ulteriore rafforzamento del sistema dei controlli interni, l'art. 148, comma 4, del TUEL prevede, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, che le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono irrogare a carico degli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria.

13. L'istruttoria condotta in relazione al funzionamento dei controlli interni della Provincia di Ferrara nell'esercizio 2019 restituisce un quadro dal quale emergono criticità così compendiabili:

i. il controllo di gestione non tiene conto delle articolazioni organizzative dell'ente, suddiviso in cinque settori, ed appare in generale migliorabile attraverso una mappatura dei processi che consenta di avere piena consapevolezza dei servizi erogati, anche attraverso organismi partecipati;

ii. l'ente non è dotato di una Carta dei servizi né di analoghi strumenti e non monitora il livello di qualità dei servizi attraverso confronti sistematici né estende le rilevazioni sulla qualità dei servizi a quella che dichiara essere la sua unica società partecipata;

iii. l'ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ed attesta che non è stata monitorata l'attuazione delle

norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP.

14. In relazione al controllo sulla qualità dei servizi, rammenta il Collegio che l'Ente è tenuto a verificare che siano garantiti i predefiniti standard, nei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni. La Sezione rimarca l'importanza di tale tipologia di controllo, capace di intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, di fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. L'assenza di una convalida appropriata della qualità del prodotto o del servizio concretamente realizzato in rapporto al suo scopo rischia, infatti, di minare la valenza stessa del sistema dei controlli e la loro affidabilità, in quanto privi di un termine di raffronto che ne comprovi gli esiti dichiarati alla luce del livello di utilità collettiva raggiunto e che eviti di confinarne la funzione all'interno di schemi di adempimento meramente autoreferenziali (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 125/2020/VSGC del 17 dicembre 2020).

A tale proposito è necessario che l'ente si doti di una propria Carta dei servizi, documento che stabilisce un patto fra soggetto erogatore del servizio pubblico e utente, attraverso la definizione degli *standard* e della qualità del servizio (il cui raggiungimento andrà poi monitorato dall'Amministrazione) la costruzione degli elementi che strutturano il pacchetto, la predisposizione di procedure di ascolto del cittadino.

15. Il controllo sulle società partecipate non quotate, in un'ottica integrata di sistema, deve fornire elementi utili anche all'adeguato esercizio degli altri controlli ed essere funzionale altresì alla verifica del rispetto delle norme di legge di cui tali organismi sono destinatari. La Sezione raccomanda di strutturare il controllo in modo che adempia pienamente alle funzioni ad esso intestate dalla legge, attraverso un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 125/2020/VSGC del 17 dicembre 2020).

16. Il controllo di gestione risulta migliorabile attraverso un più accurato livello di analisi della struttura organizzativa che consenta di individuare processi e responsabilità afferenti ad ogni area e/o servizio, in modo da strutturare report analitici e tempestivi che consentano di indirizzare unitariamente la gestione (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione 125/2020/VSGC del 17 dicembre 2020).

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, all'esito del referto annuale ed a conclusione degli accertamenti istruttori sul funzionamento dei controlli interni della Provincia di Ferrara:

- rileva profili di criticità in ordine alla adeguatezza del controllo sulla qualità dei servizi, del controllo sulle società partecipate non quotate e del controllo di gestione, come esposti in parte motivazionale;
- raccomanda all'Ente di avviare ogni idonea iniziativa finalizzata a potenziare il sistema dei controlli interni, in un'ottica integrata di sistema.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con Te, al Sindaco, al Consiglio comunale, al Segretario generale e all'Organo di revisione della Provincia di Ferrara;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 8 marzo 2021.

Il presidente
(Marco Pieroni)
(firmato digitalmente)

Il relatore
(Marco Scognamiglio)
(firmato digitalmente)

Il relatore
(Elisa Borelli)
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di apposizione
della firma del Funzionario preposto.

Il Funzionario preposto
(Roberto Iovinelli)
(firmato digitalmente)